

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12/CD/2016

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO AL FINE DI RISOLVERE LA RISERVA SCIENTIFICA SULLA SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO AUSTROPOTAMOBIOUS TORRENTIUM. Autorizzazione alla stipula.

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di luglio si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>		X
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"		X
12.	ODORICO	Federico	"		X
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"	X	
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"		X
21.	VUAN	Antonello		X	

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015 con cui all'ing. Paolo Stefanelli, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l'incarico di sostituto del Direttore dell'Ente Tutela Pesca, a decorrere dal 1° settembre 2015;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP) è stato istituito allo scopo di provvedere alla tutela della pesca e all'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne della regione;

VISTO in particolare , l'articolo 6 della legge istitutiva, alle lettere g), h), i), l), p), q), r) del comma quarto, che assegna a ETP il compito di effettuare studi in materia di pesca e di ittica e di esprimere pareri sulla materia

quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità; il compito di promuovere ricerche idrobiologiche, ittologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare la possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne; il compito di svolgere attività di sperimentazione per disciplinare l'immissione di specie ittiche; il compito di curare l'installazione e la gestione di impianti ittici per l'allevamento e la riproduzione; il compito di predisporre, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque interne al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico e di valutare la produttività e la destinazione delle acque stesse; il compito di accertare gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione sulle acque interne; il compito di operare il ripristino ambientale per la protezione e la conservazione degli ambienti umidi;

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia europea ha ribadito in più sentenze (ad es. sentenza 13 novembre 2008, causa C- 324/07; sentenza 9 giugno 2009, causa C – 480/06; sentenza 22 dicembre 2010, causa C – 215/09) il principio secondo cui una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi la prestazione di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con le altre pubbliche Autorità;

DATO ATTO che nell'ordinamento interno la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale tra Pubbliche Amministrazioni è data dalla previsione di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990 (che trova corrispondenza nell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7) che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che il Consiglio di Stato (sez. V, 10/9/2010, n. 6548) ha riconosciuto che l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, nel riferirsi ad attività d'interesse comune, non può che contemplare lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti che sottoscrivono l'accordo, senza tuttavia richiedere l'identità delle competenze da svolgere in comune;

CONSIDERATO altresì che la Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 19 dicembre 2012, causa C – 159/11, riconosce che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di interesse pubblico a condizione che soddisfino tutti i seguenti criteri: che siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di parti private, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che l'accordo tra enti pubblici sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l'articolo 5, commi 6, 7 e 8 che dettano le condizioni per gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che da quanto sopra esposto risulta chiarito che l'accordo tra pubbliche amministrazioni, stipulato in base all'articolo 15 della l. n. 241/1990 e recante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come individuati dalla Corte di Giustizia europea e dall'5, commi 6, 7 e 8 del d. lgs. n. 50/2016, non si configura come contratto d'appalto e non comporta elusione della normativa sugli appalti pubblici;

VISTO il testo della proposta di ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO AL FINE DI RISOLVERE LA RISERVA SCIENTIFICA SULLA SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO AUSTROPOTAMOBIOUS TORRENTIUM, da stipularsi con la Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità e l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita per collaborare insieme nell'ambito di attività di interesse comune, finalizzate alla tutela e conservazione della rara specie prioritaria di interesse comunitario A. torrentium, tutelata dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la deliberazione n. 28/CD/2005 approvata dal Consiglio direttivo nella seduta del 15 dicembre 2005 che riserva al Consiglio medesimo di autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipulazione delle convenzioni con Enti pubblici;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'esame di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19/1971 come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio direttivo, con voti favorevoli: 12; voti contrari: 1; astenuti: 0,

DELIBERA

di autorizzare il Direttore alla stipulazione dell'allegato ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO AL FINE DI RISOLVERE LA RISERVA SCIENTIFICA SULLA SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO AUSTROPOTAMOBIOUS TORRENTIUM, con la Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità e con l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita per collaborare insieme nell'ambito di attività di interesse comune, finalizzate alla tutela e conservazione della rara specie prioritaria di interesse comunitario A. torrentium, tutelata dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

IL DIRETTORE SOSTITUTO

Ing. Paolo Stefanelli

IL PRESIDENTE

avv. Flaviano FANTIN

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E
MONITORAGGIO AL FINE DI RISOLVERE LA RISERVA SCIENTIFICA
SULLA SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO *AUSTROPOTAMOBIVS
TORRENTIUM***

Articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

TRA

La REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale infrastrutture e territorio, - Servizio paesaggio e biodiversità con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, Codice Fiscale 80014930327, nel seguito denominato "Servizio", rappresentato dal direttore di servizio arch. Chiara Bertolini, nata a Udine il 21.01.1968, domiciliato per la sua carica presso la sede di Udine, via Sabbadini, n.31,

E

L'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito denominato ETP, con sede a Udine, in via Colugna, n. 3, codice fiscale 80000950305, rappresentato dal Direttore Sostituto dott. Ing. Stefanelli, competente alla stipulazione ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) e 21, comma 1, del Regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni, e autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo di ETP n. 12 /CD/2016 del 26 luglio 2016;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, di seguito denominata Università, con sede legale a Trieste, P. le Europa 1 e sede amministrativa in via E. Weiss, 2, codice fiscale 80013890324, rappresentato dal Direttore prof. Giannino Del Sal, nominato con D. R. n. 673 del 9 luglio 2015, competente alla stipula del presente atto in forza agli articoli 54 e 55 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed autorizzato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento 8 luglio 2016;

nel seguito congiuntamente definite le “Parti”.

Premesso che

- lo Stato Italiano ha ratificato con Legge 124/1994 la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
- con la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e con la Direttiva 79/409/CEE, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE; si è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000;
- con L.R. 21 luglio 2008 n. 7, (comunitaria 2007) sono state approvate le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006”;
- l’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ha introdotto l’obbligo per le Regioni e le Province autonome di adottare idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) ed il Ministero per le politiche agricole;
- a seguito del Seminario biogeografico di Roma del 7 e 8 ottobre 2015 la Commissione europea ha rilevato alcune Riserve scientifiche tra l’altro sulla specie *Austropotamobius torrentium*;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 0021834/2015, ha chiesto di approfondire la conoscenza della presenza e della distribuzione delle specie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di fornire tali elementi conoscitivi per sciogliere la Riserva scientifica;
- a tal fine è necessario avviare opportuni approfondimenti scientifici sulla specie citata;
- al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo della ricerca e del monitoraggio di specie protette la Regione può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- L’articolo 63 del DPR n. 382/1980 statuisce che le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica; la succitata legge consente alle Università di eseguire attività di ricerca e di consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti è affidata alle ordinarie strutture dell’Università.

- Le attività condotte dalle parti disciplinate dal presente accordo sono attività di interesse pubblico finalizzate alla tutela e conservazione della rara specie prioritaria di interesse comunitario *A. torrentium*, tutelata dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per la quale vige in capo alla Regione, l’obbligo di monitoraggio;
- In rapporto alle specifiche competenze in materia di gestione, tutela e conservazione delle specie acquatiche dell’ETP, in materia di conservazione delle specie di interesse comunitario del Servizio paesaggio e biodiversità e di ricerca scientifica dell’Università, le attività disciplinate dal presente accordo sono di interesse comune delle parti;
- Nell’ambito del progetto Life10 NAT/IT/000239 RARITY, conclusosi il 31.12.2014, l’Università di Trieste e l’Ente tutela pesca sono stati impegnati nelle attività di monitoraggio dei gamberi, attività specialistica che ha richiesto adeguati corsi di formazione degli operatori, di settaggio di protocolli e tecniche di indagine;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell’articolo 23 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, dell’art. 15 della L. 241/90.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano, per gli effetti di cui all’art. 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 2 – Finalità e oggetto dell’accordo

Le Parti con il presente atto disciplinano la collaborazione nell’ambito delle attività volte a risolvere la Riserva scientifica sulla specie *Austropotamobius torrentium* emersa nel corso del seminario biogeografico di Roma del 7 e 8 ottobre 2015 e rispondere alle richieste di informazioni del Ministero e della CE .

A tal fine si prevede di avviare le seguenti attività.

1. Indagine conoscitiva ai fini di individuare le stazioni regionali ove sia presente la specie *Austropotamobius torrentium* con le seguenti tecniche: Indagine conoscitiva ai fini di individuare le stazioni regionali ove sia presente la specie *Austropotamobius torrentium* con le seguenti tecniche:
 - a. Monitoraggio delle popolazioni presenti mediante campionamento con nasse a doppio inganno innescate con sostanza trofica;

- b. Monitoraggio della presenza della specie mediante ricerca a mano;
- c. Monitoraggio della presenza della specie mediante l'applicazione della tecnica del DNA ambientale;
- d. Caratterizzazione genetica degli individui catturati

Art. 3 - Modalità di partecipazione delle parti e altre condizioni

Le Parti si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle finalità e attività di cui all'art. 2, mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse umane e strumentali.

In particolare l'Università si impegna a:

- Certificare su base genetica il corretto riconoscimento di *A. torrentium*: i tessuti prelevati dagli esemplari campionati saranno sottoposti all'estrazione e all'analisi del DNA. Allo scopo di caratterizzare le popolazioni di *A. torrentium* presenti in Regione useremo due regioni del DNA mitocondriale: il 16s rDNA e il COI, che sono già stati applicati con successo alla definizione tassonomica del genere *Austropotamobius*.
- A valutare geneticamente la qualità della popolazione: qualora il numero di individui catturati sia sufficiente (almeno 10-15 individui per sito) verranno utilizzati marcatori del DNA nucleare (detti microsatelliti). Queste indagini consentiranno un'analisi più approfondita del differenziamento genetico esistente tra diverse località di campionamento, per identificare popolazioni o gruppi di popolazioni che meritino una gestione separata in quanto unità evolutivamente distinte.
- A valutare l'efficacia dell'analisi del DNA ambientale (eDNA): l'acqua verrà prelevata nelle zone in cui è stata storicamente o recentemente segnalata la presenza di *A. torrentium*, preferibilmente durante la stagione di maggior attività dei gamberi. Si intende valutare se questa metodica è applicabile per la rilevazione di *A. torrentium* ed estensibile ad altre specie acquatiche di interesse.

L'ETP si impegna a:

- mettere a disposizione le conoscenze e le attrezzature di cui è in possesso ed in particolare quelle acquisite nel corso di realizzazione dei monitoraggi del progetto RARITY (LIFE10 NAT/IT/000239);
- Svolgere la propria parte di attività garantendo la disponibilità di una squadra di propri operatori addetta al monitoraggio. La squadra sarà composta da almeno due persone, adeguatamente formate ed equipaggiate;

- Effettuare il campionamento delle popolazioni astacicole e delle acque da analizzare;
- Supportare i rappresentanti degli altri Enti sottoscrittori per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza.

Il Servizio si impegna a:

- coordinare le attività legate agli adempimenti ministeriali in ottemperanza alla Direttiva 92/43/CEE fornendo al MFSN tutte le informazioni necessarie per l'attuazione dei propri compiti;
- a coadiuvare il personale dell'Università e di ETP partecipando ai sopralluoghi al fine di approfondire in particolare la conoscenza della presenza e distribuzione della specie.
- gestire direttamente eventuali attività di comunicazione tra i vari enti interessati;
- a contribuire con proprie risorse finanziarie alla copertura di parte delle spese sostenute dall'Università e ETP per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- erogare il contributo alle scadenze prestabilite al successivo art. 4.

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione dell'attività e del presente accordo sono:

per l'ETP: dott. Massimo Zanetti

per l'Università: prof. Alberto Pallavicini, prof. Piero G. Giulianini

per il Servizio: arch. Chiara Bertolini

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni all'altra Parte, mediante comunicazione inviata via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività e al personale coinvolto nelle specifiche attività.

Art. 4 - Contributo finanziario

Nell'ambito della spesa complessiva prevista per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, che risulta pari a € 40.000,00 (quarantamila/00 €), il Servizio si impegna a contribuire alle spese sostenute dall'ETP fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00 €) e dall'Università fino ad un massimo di € 12.000,00 (dodicimila/00 €).

L'ETP concorrerà al finanziamento delle attività previste dal presente accordo per un valore complessivo minimo di € € 6.000,00 (seimila/00 €), importo che potrà essere costituito, oltre che dal valore dei beni, dei mezzi e dei materiali utilizzati anche da conferimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Le spese relative al

personale strutturato impiegato saranno giustificate su base oraria calcolata con il seguente metodo: compensi annui/1600.

L'Università concorrerà al finanziamento delle attività previste dal presente accordo per un valore complessivo minimo di € 22.000,00 (ventiduemila/00 €), importo che potrà essere costituito, oltre che dal valore dei beni, dei mezzi e dei materiali utilizzati anche da conferimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Le spese relative al personale strutturato impiegato saranno giustificate su base oraria calcolata con il seguente metodo: compensi annui/1500.

Il Servizio concorrerà al finanziamento delle attività previste dal presente Accordo per un valore complessivo minimo di € 10.000,00 (diecimila/00 €), importo che potrà essere costituito, oltre che dal valore dei beni, dei mezzi e dei materiali utilizzati anche da conferimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Le spese relative al personale strutturato impiegato saranno giustificate su base oraria calcolata con il seguente metodo: compensi annui/1600.

Per quanto riguarda il contributo garantito dal Servizio (pari a un importo massimo di € 15.000,00), l'ETP e l'Università renderanno (entro il 28.02.2017) al Servizio le spese complessivamente sostenute comprensive dei costi del personale, strutturato e non, impiegato nell'attività di monitoraggio (per il personale strutturato l'importo sarà calcolato sulla base del numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale x costo orario dello stesso come sopra individuato), dei costi delle attrezzature, dei costi degli spostamenti e relativa logistica (incluso il carburante), degli oneri generali e amministrativi (cancelleria e spese di manutenzione generale) e dei costi attestati con fatture quietanzate relative all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente accordo.

Il finanziamento di € 15.000,00 (quindicimila/00 €), si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto finale, a copertura del finanziamento erogato, attesterà le spese sostenute e, ai sensi dell'articolo 42 della Legge Regionale n. 7/2000, conterrà l'attestazione che l'attività per la quale il finanziamento è erogato è stata realizzata e che il finanziamento stesso è stato utilizzato per i fini per i quali è stato assegnato e nel rispetto delle condizioni poste.

Art. 5 - Durata ed efficacia dell'Accordo

Il presente accordo sarà valido per tutta la durata delle attività previste e cesserà di produrre effetti solamente con la conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi, gestionali e di rendicontazione connessi allo stesso.

I dati funzionali alla risoluzione della Riserva scientifica, nonché le relative banche dati georeferenziate, dovranno essere consegnati entro **00.00.2017 (ETP)**.

Ogni attività tecnico scientifica dovrà essere conclusa entro il termine del 31.12.2016.

Le Parti potranno concordare una proroga al termine di durata del presente accordo, su richiesta scritta e motivata da una delle Parti, da inviare tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Ciascuna parte si obbliga a informare prontamente l'altra parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente accordo, e si obbliga, altresì, ad assumere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno all'altra parte.

Art. 6 - Confidenzialità

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma le informazioni, a conservare la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza.

Fermo restando che il Servizio, l'ETP e l'Università sono titolari esclusivi dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà fra le Parti in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna parte al conseguimento del risultato inventivo.

Le modalità di pubblicazione e divulgazione delle ricerche saranno concordate tra le Parti.

Art. 7 - Utilizzo dei segni distintivi (loghi) delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte, salvo che con il preventivo consenso della Parte titolare.

Art. 8 - Gestione sicurezza e prevenzione

In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione del soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività in cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra parte durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Tribunale amministrativo regionale quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali del dipartimento. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo. La convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Servizio paesaggio e
biodiversità
Il Direttore
Arch. Chiara Bertolini

Per l'ETP
Il Direttore sostituto
Ing. Paolo Stefanelli

Per l'Università
Il Direttore del DSV
Prof. Giannino Del Sal

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale).